D.D.G. N. 284

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianto IPPC di trattamento chimico fisico e biologico (depuratore) di rifiuti non pericolosi della Ditta Cipro Gest Srl sito in C.da Canne Masche ubicato in zona industriale di Termini Imerese. Modifica dei D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e D.D.G. n. 693 del 05/12/2012

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 148 del 18/02/2014 che individua il Direttore Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti quale responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale - e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

Visto il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186, ed il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e ss.mm.ii. in materia di recupero dei rifiuti pericolosi;

Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

Vista la Circolare prot 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia regionale Rifiuti e Acque – Osservatorio rifiuti;

Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii. ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi;

Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D.lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";

Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

Vista la L.R. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;

Visto il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 693 del 05/12/2012, comprensivo di giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciati dal Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente alla ditta Cipro Gest S.r.l. con sede e impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi in Zona Industriale di Termini Imerese C.da Canne Masche, per le operazioni D15, D8 e D9 di cui all'allegato B alla parte IV del Dlgs. 152/06, nonché alla operazione R3 di cui all'allegato C alla parte IV del Dlgs. 152/06 mediante digestione anaerobica alle condizioni di cui al punto 15.1.3. dell'allegato 1 al DM 186/2006;

Visto il verbale di sopralluogo del 24/10/2013, effettuato dai rappresentanti degli Enti di controllo e dei Dipartimenti regionali competenti presso l'impianto della ditta Cipro Gest, finalizzato alla verifica di conformità, dal quale emerge che l'impianto stesso è idoneo all'attività per la quale è stato autorizzato e nel quale si specifica che *tutti i codici CER di cui all'attività D15 sono da intendersi anche per l'attività D8 e D9*;

Vista la nota prot 41307 del 22/10/2013, con la quale è stata approvata la polizza fideiussoria prestata dalla Cipro Gest in favore del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a garanzia dell'attività autorizzata con D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e s.m.i.;

Viste la nota del 13/11/2013 con la quale la ditta Cipro Gest chiede l'interpretazione dell'articolo 4 del decreto 598 del 30/10/2012 in merito alla capacità massima giornaliera di 680 tonnellate e la successiva nota di risposta del Dipartimento dell'Ambiente prot. n 51726 del 2/12/2013, con la quale viene specificato che l'impianto *può trattare rifiuti liquidi appartenenti ad un solo codice CER, fino al raggiungimento della quantità autorizzata di 680 t/g*;

Vista la nota prot 2705 del 23/01/2014 del Servizio 7 trasmessa alla Ditta a seguito del Tavolo Tecnico svoltosi in data 9/01/2014 presso questo Dipartimento, con la quale ditta è stata richiamata ad attenersi, nella gestione dell'impianto, al trattamento dei rifiuti in coerenza con i contenuti prescrittivi delle autorizzazioni ovvero che l'impianto non può trattare esclusivamente una tipologia di rifiuto per la portata massima di 680 t/d, a maggior ragione se il rifiuto è solo percolato e per il quale la portata prevista giornaliera è di circa 50 ton;

Vista l'istanza del 10/02/2014, con la quale la ditta Cipro Gest srl, ha chiesto la modifica delle autorizzazioni D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e D.D.G. n. 693 del 05/12/2012 ed in particolare:

- Inserimento di nuovi codici CER di cui alla tabella di pag 3 della istanza
- Adeguamento della capacità di trattamento di codici CER secondo quanto specificato nella tabella di cui a pag 2 della istanza;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 04/03/2014, nel corso della quale gli Enti presenti si sono espressi favorevolmente come di seguito:

il rappresentante di ARPA ST di Palermo dichiara che devono essere installati:

- *un sistema di rilevazione in continuo allo scarico, che registra in cartaceo o in supporto elettronico in tempo reale i valori di TOC e Azoto totale. In caso di rottura dello strumento di rilevazione l'impianto non potrà scaricare;*
- *entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto si dovrà prevedere un sistema di confinamento del roto-staccio iniziale e della linea fanghi;*
- *si dovranno prevedere linee separate per i fanghi proveniente dal trattamento chimico-fisico e dal trattamento biologico;*
- *dovrà essere rivisto e concordato con ARPA il PMC alla luce delle modifiche impiantistiche.*

Il rappresentante della Provincia regionale di Palermo dichiara che venga stabilito dal rappresentante del Servizio VAS VIA la necessità di sottoporre a verifica l'istanza di variazione AIA presentata dalla ditta con nota del 10/2/14. Per quanto di competenza, in merito alla istanza già citata, tenuto conto di quanto già dichiarato da ARPA nella nota prot n. 1008 del 9/01/14, si ritiene di poter esprimere parere favorevole al trattamento max di 680 t/giorno con l'obbligo di trattare almeno tre tipologie di rifiuto incluso i reflui prodotti dall'impianto stesso, con il blocco di massima quantità di percolato a 240 mc/giorno, fino all'installazione e messa a regime del controllo in continuo imposto sullo scarico. La ditta dovrà comunicare la messa a regime e, previo sopralluogo di verifica da parte di ARPA e Provincia, la quantità di percolato trattabile come quantità max giornaliera potrà essere portata a 450 mc/giorno. Rimangono quindi autorizzati in tal senso i codici già indicati nel parere richiamato in D15 e il successivo trattamento di questi ultimi provenienti dallo stoccaggio in D8/D9 con le modalità già indicate. Relativamente ai codici CER nuovi richiesti si ritiene di non poter valutare positivamente l'istanza di attività di smaltimento D15 D8 e D9 per quei codici contenuti tra quelli

recuperabili al punto 15.1.3 dell'allegato 1 al DM 186/06 e pertanto avviabili alla produzione di biogas presso lo stesso impianto già autorizzato. Inoltre la capacità di stoccaggio oggi disponibile ed autorizzata (4 sili da 80 mc ciascuno) risulta idonea e funzionale alle tipologie di rifiuto già oggetto di parere del 2012 ma non lo sono se si aggiungono ulteriori tipologie con riferimento al punto D.4.1 del decreto MATT del 29/01/2007;

Il rappresentante del Servizio 7 Autorizzazioni dichiara che il DDG 120 del 12/05/2010 (ex art. 208 dlgs. n. 152/06) è superato alla luce delle prescrizioni dettate in sede di conferenza che si condividono e pertanto esprime parere favorevole alla istanza in oggetto. In merito al PMC rimane valido l'attuale fino alla validazione da parte di ARPA del nuovo PMC adeguato alle prescrizioni;

Il rappresentante del Servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento dell'Ambiente dichiara che, considerato che l'impianto è sovradimensionato in quanto progettato per mc/giorno 1682; considerato che le caratteristiche quali-quantitative dello scarico finale non vengono modificate; considerato che le modifiche relative dei quantitativi dei rifiuti identificati dai singoli codici CER, possono eventualmente produrre modifiche alle concentrazioni degli elementi chimici tossici e nocivi in ingresso all'impianto, ma questi ultimi hanno un trattamento chimico-fisico di chiari-flocculazione dedicato e pertanto verranno confinati nei fanghi prodotti dall'impianto, che verranno smaltiti in discarica. Per quanto sopra è del parere che la modifica proposta non è sostanziale e pertanto non debba essere ripetuta la procedura di V.I.A.;

L'Azienda chiede che i rifiuti possano essere accettati direttamente in testa all'impianto in operazioni D8/D9;

Considerato che in base agli esiti della Conferenza può ritenersi che l'istanza della ditta è stata accolta positivamente con prescrizioni fatta eccezione per l'attività di smaltimento D15 D8 e D9 per quei codici contenuti tra quelli recuperabili al punto 15.1.3 dell'allegato 1 al DM 186/06 e pertanto avviabili alla produzione di biogas presso lo stesso impianto già autorizzato ed inoltre la capacità di stoccaggio oggi disponibile non è idonea se si aggiungono ulteriori tipologie con riferimento al punto D.4.1 del decreto MATT del 29/01/2007;

Ritenuto come più volte evidenziato nei verbali di sopralluogo da parte degli Enti di controllo ultimo dei quali quello del 24/10/13 e come evidenziato nella Conferenza dei Servizi del 4/03/2014, di dover rivedere in modo coerente le prescrizioni dettate nei decreti D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e D.D.G. n. 693 del 05/12/2012, ed in particolare di dover prendere atto delle prescrizioni già rilasciate per l'impianto con DDG 120 del 12/05/2010 (ex art. 208 del dlgs 152/06) e di verificarne l'attuale fattibilità riportando quelle da fare salve nel decreto AIA, ciò al fine di consentire l'efficacia dei controlli;

Visto il DDG n. 260 del 6/3/2014 con la quale, in base alla Ordinanza n. 148 del 18/02/2014, la ditta Cipro Gest s.r.l. con sede e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi in Zona Industriale di Termini Imerese c.da Canne Masche, è stata autorizzata per un periodo di giorni 7 a far data dal 6/3/2014, per le operazioni D15, D8 e D9 di cui all'allegato B alla parte IV del Dlgs. 152/06, nelle more della materiale redazione del decreto di A.I.A. ai sensi dell'art. 29 octies del dlgs 152/06 e s.m.i., a smaltire max 240 t/giorno di percolato proveniente esclusivamente dalla discarica di Bellolampo Palermo, nel rispetto anche delle prescrizioni dettate nella conferenza del 04/03/2014;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento,

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;

Vista la nota prot 9642 del 12/03/2014 con la quale il Servizio 7 di questo Dipartimento, trasmette alla ditta, in applicazione del D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 e s.m., i modelli relativi alla dichiarazione sostitutiva ai fini del protocollo di legalità;

Ritenuto di dover sottoscrivere con il Rappresentante legale della Ditta Cipro Gest Srl, Gestore IPPC, il Patto di integrità, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

Considerato che a seguito del transito di competenze questo Dipartimento ha recentemente avviato le procedure per l'apertura di un capitolo di bilancio per il versamento delle spettanze previste dalla l.r. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06;

Ritenuto di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione e chiarimenti prodotti e sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri espressi dagli Enti e Uffici coinvolti nella procedura ed in particolare del parere del rappresentante del Servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento dell'Ambiente per il quale la modifica proposta non è sostanziale e pertanto non debba essere ripetuta la procedura di V.I.A., e pertanto di poter procedere alla modifica dei D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e D.D.G. n. 693 del 05/12/2012 rilasciati dal Dipartimento dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., autorizzando la capacità di trattamento dell'impianto secondo la tabella di cui al dispositivo e rigettando, in ragione di quanto previsto al punto D.4.1 del decreto MATT del 29/01/2007, la richiesta della Ditta di immettere rifiuti in testa all'impianto direttamente in D8/D9 e la richiesta di nuovi codici CER in quanto la capacità di stoccaggio oggi disponibile non è idonea se si aggiungono ulteriori tipologie di rifiuti in ragione di quanto previsto al punto D.4.1 del decreto MATT del 29/01/2007;

Considerato che la modifica dei provvedimenti AIA richiesta dalla ditta, nei termini in cui è stata accettata non comporta un aumento dei quantitativi annui, per cui la fideiussione approvata con la nota prot 41307 del 22/10/2013 non necessita di aumento della copertura finanziaria;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art 1

Ai sensi dell'art. 29 octies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., i D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 e D.D.G. n. 693 del 05/12/2012, rilasciati alla ditta Cipro Gest s.r.l. con sede e impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi non pericolosi in Zona Industriale di Termini Imerese c.da Canne Masche, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono così modificati:

- l'art. 4 del D.D.G. n. 598 del 30/10/2012 è così sostituito:

1) la quantità massima giornaliera di trattamento di rifiuti in impianto è di 680 tonnellate, mentre la quantità massima annua è di 248.200 tonnellate;

2) i rifiuti ammessi in impianto, purchè compatibili con lo stesso, per le operazioni D15, D8 e D9 di cui all'allegato B alla parte IV del Dlgs. 152/06, ed i relativi quantitativi annui per ciascun rifiuto, fatte salve le quantità massime complessive di cui al superiore punto 1, sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione	Quantità massima di trattamento annuale (ton)	Operazione di smaltimento (All. B – Parte IV D. Lgs. 152/06
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	248.200	D8, D9, D15
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	248.200	D8, D9, D15
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventi	248.200	D8, D9, D15
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	248.200	D8, D9, D15
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	248.200	D8, D9, D15
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	248.200	D8, D9, D15
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	248.200	D8, D9, D15
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	248.200	D8, D9, D15
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	248.200	D8, D9, D15
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	(*)	D8, D9, D15
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	248.200	D8, D9, D15
20 03 06	Rifiuti della pulizia della fognatura	248.200	D8, D9, D15

(*) La quantità massima giornaliera di percolato CER 190703 è di 240 tonnellate per un quantitativo massimo annuo 87.600 tonnellate, fino all'installazione e messa a regime del controllo in continuo imposto sullo scarico. Successivamente, a seguito della messa a regime dell'impianto e previo controllo da parte di ARPA ST di Palermo e della Provincia di Palermo, la quantità di percolato trattabile come quantità max giornaliera potrà essere portata a 450 tonnellate per un quantitativo massimo annuo di 164.200 tonnellate;

3) la capacità massima di stoccaggio è di 320 mc (4 silos da 80 mc ciascuno). Lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee in ragione di quanto previsto al punto D.4.1 del decreto MATT del 29/01/2007 e dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.. A tal fine la ditta dovrà indicare sui serbatoi i codici CER dei rifiuti in essi contenuti;

4) Nel complesso IPPC *de quo* potrà essere svolta l'operazione di recupero R3 (dell'allegato C alla parte IV del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.) per la produzione di biogas, mediante digestione anaerobica alle condizioni di cui al punto 15.1.3 dell'allegato 1 al D.M. 186/2006.

Art. 2

L'art. 8 del D.D.G. n. 598 del 30/10/2012, è così integrato:

✓ L'impianto dovrà essere dotato di:

- un sistema di rilevazione in continuo allo scarico, che registra in cartaceo o in supporto elettronico in tempo reale i valori di TOC e Azoto totale. In caso di rottura dello strumento di rilevazione l'impianto non potrà scaricare;
- entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto si dovrà prevedere un sistema di confinamento del roto-staccio iniziale e della linea fanghi;
- si dovranno prevedere linee separate per i fanghi proveniente dal trattamento chimico-fisico e dal trattamento biologico;
- dovrà essere rivisto, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, e concordato con ARPA, il PMC alla luce delle modifiche impiantistiche e che tenga conto delle prescrizioni dettate nel corso del sopralluogo di verifica del 24/10/2013.

✓ la ditta dovrà trattare almeno tre tipologie di rifiuto incluso i reflui prodotti dall'impianto stesso, con il blocco di massima quantità di percolato a 240 mc/giorno, fino all'installazione e messa a regime del controllo in continuo imposto sullo scarico. La ditta dovrà comunicare la messa a regime dell'impianto di rilevamento in continuo e, previo sopralluogo di verifica da parte di ARPA e Provincia e del conseguente assenso da parte del Dipartimento acqua e rifiuti, la quantità di percolato trattabile come quantità max giornaliera potrà essere portata a 450 mc/giorno;

✓ L'operazione D15 è propedeutica e funzionale alle operazioni D8/D9;

✓ Entro mesi 3 dalla data del presente decreto la ditta dovrà produrre, ai sensi della Circolare n. 12020 del 23/03/2009, relazione sulla quantificazione della tariffa da applicare ai rifiuti di cui al precedente articolo con particolare riferimento ai codici CER 20 .. ..;

✓ Le prescrizioni di cui al DDG 120 del 12/05/2010, fatte proprie nel parere prot 40270 del 6/09/2012 del Servizio 7 del Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti, sono soppresse in quanto superate dalle prescrizioni di cui al presente provvedimento, con l'eccezione dei seguenti punti:

- le acque in ingresso ed il tratto in uscita, saranno sottoposti a monitoraggio del Ph, COD, BOD5, Ntot, Azoto, ammoniacale, Azoto nitrico, tensioattivi, oli e grassi, Ptot, SST ed SSV e l'analisi di tutti i parametri previsti dalla tabella 3 allegato 5 del Dlgs. n. 152/2006, deve essere effettuata con frequenza quindicennale. Per il fango verranno effettuate periodicamente delle analisi atte a monitorare i parametri TOC, SST, SSV e metalli pesanti;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori nonché nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".

Art. 3

E' abrogato, in quanto superato dal presente decreto, l'art. 3 del DDG n. 693 del 5/12/2012;

E' abrogata la tabella 1 dei codici CER allegata al DDG 598 del 30/10/2012 e di conseguenza il primo punto dell'art 5 dello stesso DDG.

Per quanto non modificato con il presente decreto restano validi i contenuti dei DDG 598 del 30/10/2012 e DDG n. 693 del 5/12/2012.

Art. 4

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui al Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.
L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.
Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..
Sono fatte salve le competenze di altri Enti od Organi ai fini della esecutività delle opere.

Art. 5

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la ditta Cipro Gest Srl, Gestore IPPC, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 8

Il gestore dell'impianto è tenuto a provvedere al pagamento delle spese istruttorie ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06.
Questo Dipartimento Regionale nella qualità di autorità competente provvederà a comunicare le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 9

Il versamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato annualmente per ogni anno di validità del provvedimento, con espressa avvertenza che l'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario.

Art. 10

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 11

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinchè sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinchè sia pubblicato per estratto.
Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese, Provincia regionale di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo e al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A..

13 MAR 2014

Il Dirigente
Servizio 7 – Autorizzazioni
(*Dott. Antonio Patella*)

Il Dirigente Generale
(*Dott. Marco Lupo*)

D.D.G. n. 598

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;

VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalla direttiva 2008/1/CE;

VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";

VISTO il D.Lgs. 18.02.2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto MATTM 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sono sottoposti alle procedure di autorizzazione integrata ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la nota del 20.07.2011 (prot. A.R.T.A. n. 50034 del 27.07.2011) con la quale la Cipro Gest S.r.l., ha trasmesso a questo Assessorato l'istanza di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. coordinata con la procedura per il rilascio dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in C.da Canne Masche nella zona industriale di Termini Imerese (PA), allegando la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnica;
- Corografia (1:25.000);
- Stralcio del P.R.G. (1:2.000);
- Planimetria impianto (emissioni in atmosfera);
- Planimetria impianto (rete idrica);
- Planimetria impianto (rumore);
- Lay-out impianto;
- Valutazione impatto acustico
- Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
- Sintesi non tecnica;

(Arch. Gianfranco Cannova)

- Relazione geologica;
- Copia autorizzazioni precedenti
- Progetto serbatoi di stoccaggio;
- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica SIA;
- Schede AIA:
  - Scheda A: Identificazione impianto;
  - Scheda B: Autorizzazioni precedenti;
  - Scheda C: Capacità produttiva;
  - Scheda D: Materie prime;
  - Scheda E: Emissioni;
  - Scheda F: Sistemi di contenimento;
  - Scheda G: Rifiuti;
  - Scheda H: Energia;
  - Scheda I: Scheda riassuntiva

VISTA la nota del 11.05.2012 (prot. A.R.T.A. n. 28147 del 14.05.2012), con la quale la Ditta ha trasmesso la seguente documentazione amministrativa:

- Pubblicazione a mezzo stampa sul quotidiano "Quotidiano di Sicilia" del 08.05.2012 ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Copia attestante il deposito del progetto, del S.I.A. e della Sintesi non tecnica presso la Provincia Regionale di Palermo (acquista al protocollo dell'Ente il 27.07.2011 con il n. 80183) ed al Comune di Termini Imerese (prot n. del 03.08.2011 (acquista al protocollo dell'Ente il 03.08.2011 con il n. 3892), ai sensi dell'articolo 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 20.07.2012 (prot. A.R.T.A. n. 43656 del 25.07.2012), con la quale la Ditta ha trasmesso la copia dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria ex art. 10 co. 1 L.R. 4/2003 e del relativo computo metrico estimativo di riferimento, redatto così come previsto dalla Circolare A.R.T.A. 21 marzo 2005 pubblicata sulla G.U.R.S. del 8 aprile 2005, n. 15;

VISTO il provvedimento prot. n. 24796 del 09.04.2010 con il quale questo Servizio, effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biomassa vegetale dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del suddetto decreto;

VISTO il D.D.G. n. 120 del 12.05.2010 con il quale il Dipartimento Acque e Rifiuti ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo stoccaggio ed al trattamento biologico e chimico-fisico (operazioni D8, D9 e D15 dell'all. B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti liquidi non pericolosi (CER 020501, 020304, 161002 e 190703) conto terzi per una capacità massima di trattamento di 50 t/giorno e capacità massima di stoccaggio di 240 mc.

RILEVATO che l'impianto di depurazione di che trattasi è esistente ed è ubicato all'interno dello stabilimento Ciprogest S.r.l. di produzione agroalimentare, nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, contrada Canne Masche, identificato catastalmente nel Foglio di mappa n. 28 part. 1259 sub 2 e sub 3;

che il ciclo depurativo è costituito nel suo insieme da una linea acque e da una linea fanghi e che la linea acque dispone di unità di trattamento chimico-fisico e biologico e che al fine di garantire la precipitazione dei metalli pesanti, è previsto il dosaggio di cloruro ferrico all'interno della vasca di bilanciamento;

che la ditta ha richiesto l'autorizzazione per smaltire presso l'impianto in parola i rifiuti liquidi non pericolosi identificati dai seguenti codici CER: 020501, 020304, 161002, 190703, 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306;

che il progetto riguarda l'utilizzo della capacità residua di depurazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi ed in particolare:

- operazioni D8 e D9 di rifiuti liquidi non pericolosi per una potenzialità massima di 680 tonn/giorno (248.200 tonn/anno) nonché il trattamento D8 e D9 dei rifiuti CER 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306 per una capacita' massima complessiva di 248.200 tonn/anno;
- operazione di stoccaggio D15 per una capacità massima complessiva di 320 m^3 di rifiuti

liquidi non pericolosi CER 161002, 190703, 020501, 020304. Lo stoccaggio (operazione D15) dei rifiuti CER 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306 nell'ambito della suddetta capacità massima di 320 m^3;

che la ditta ha dichiarato che i rifiuti sopra elencati dovranno avere un contenuto di inquinanti al di sotto dei valori di concentrazione riportati nella tabella seguente:

Parametro	Concentrazione valore soglia [mg/l]	Parametro	Concentrazione valore soglia [mg/l]
COD_t	100.000	Cadmio	0,02
N_t	2.000	Cromo totale	4
NH_4	150	Cromo VI	0,2
P_t	40	Ferro	6
BOD_5	60.000	Mercurio	0,005
SST	3.500	Nichel	4
COD/BOD_5	3,5	Piombo	0,3
NO_3	50	Rame	0,4
Grassi e oli animali e vegetali	250	Selenio	0,03
Fenoli (C_6H_5OH)	3	Stagno	10
Tensioattivi	6	Zinco	1
Materiali grossolani	presenti	Cianuri	1
Boro	4	Cloro attivo libero	0,2
Solfati (SO_4)	1.400	Idrocarburi totali	8
Cloruri	1.200	Solventi organici aromatici	0,2
Solfuri	2	Solventi organici azotati	0,2
Solfiti	2	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	0,05
Alluminio	3	Pesticidi fosforati	0,10
Arsenico	0,5	pH	5,5-9,5 [-]

che questo Servizio, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. conclusasi con provvedimento prot. n. 24796 del 09.04.2010, ha già valutato gli impatti connessi all'utilizzo della capacità depurativa residua dell'impianto Cipro Gest S.r.l. per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e che il progetto di che trattati prevede esclusivamente rispetto al previsioni di cui al suddetto provvedimento:

- l'aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti liquidi da 50 a 680 t/giorno;
- l'istallazione di un ulteriore silos di stoccaggio da 80 m^3 con aumento della capacità si stoccaggio da 240 a 320 m^3;
- l'inserimento dei seguenti codici CER rispetto a quelli già autorizzati: 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi rientra tra le attività industriali di cui alla lettera n), Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

che l'impianto rientra tra le categorie IPPC di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria previste dall'art. 10 comma 1 della Legge Regionale 16.04.2003, n. 4;

CONSIDERATO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime previste dall'art. 24 e 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 24 comma 4 e 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

EFFETTUATE ai sensi dell'art. 29 quater comma 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le conferenze dei servizi in data 23.11.2011 (All. 7) e 10.07.2012 (All. 8), i cui verbali vengono allegati al presente decreto a formarne parte integrante;

PRESO ATTO che nel corso dell'iter istruttorio riguardante le procedure di A.I.A. e di V.I.A. di che trattasi le amministrazioni competenti hanno reso le proprie determinazioni con i seguenti provvedimenti, che vengono allegati al presente decreto a formarne parte integrante;

1. Provincia Regionale di Palermo: nota prot.n.64583 del 02.07.2012 (prot. A.R.T.A. n. 40122 del 05.07.2012) concernente parere favorevole con prescrizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (All. 1);
2. ASI – Consorzio di sviluppo Industriale di Palermo: nota prot. n. P.G./2012/3002/2 del 19.06.2012 (prot. A.R.T.A. n. 36552 del 21.06.2012)concernente parere favorevole allo scarico dei reflui depurati nella fognatura consortile (All. 2);
3. Comune di Termini Imerese: nota prot. n. 19276 del 14.11.2011(prot. A.R.T.A. n. 71411 del

18.11.2011) concernente parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (All. 3);

4. Servizio 2 di questo Dipartimento: nota prot. n. 56726 del 12.10.2012 concernente parere favorevole con prescrizioni sulle emissioni in atmosfera (All.4);
5. Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita'- Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7- Autorizzazioni nota prot. n. 40270/S7 del 06.09.2012 (prot. A.R.T.A. n. 51774 del 18.09.2012) concernente parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (All. 5);
6. Arpa Sicilia Struttura Territoriale di Palermo : nota prot. n. 51324 del 08.08.2012(prot. A.R.T.A. n.47192 del 16.08.2012) concernente parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (All. 6);

VALUTATO che i processi depurativi adottati (chimico-fisico e biologico) siano idonei al trattamento dei rifiuti liquidi previsti in progetto. Lo schema impiantistico proposto è conforme a quanto previsto in termini di applicazione delle migliori tecnologie disponibili dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di cui al Decreto MATTM 29 gennaio 2007

che i criteri costruttivi e gestionali previsti per l'impianto in argomento, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a consentire lo svolgimento della proposta operazione di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi garantendo la tutela dell' ambiente e la salute degli addetti;

gli impatti ambientali connessi alla realizzazione del progetto, ovvero legati all'aumento di quantità di rifiuti liquidi conferiti all'impianto in argomento, non comporteranno un'alterazione significativa della qualità dell'ambiente;

ACQUISITA la nota prot n. 5490/2011/Cert/Ant del 28.11.2011 (prot. A.R.T.A. n. 75653 del 07.12.2011) della Prefettura di Palermo, con la quale è stata fornita l'informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. 252/98 dalla quale si evince che non sussistono elementi riguardanti tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito societario;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto;

art. 2) Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'Impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in C.da Canne Masche nella zona industriale di Termini Imerese (PA), Gestore IPPC Ditta Cipro Gest S.r.l. con sede legale nella Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA), e contestualmente si esprime per il medesimo progetto giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

art. 3) L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

art. 4) Nel complesso IPPC *de quo* potranno essere svolte le seguenti operazioni di gestione dei rifiuti:

1. operazione di smaltimento D8 e D9 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di rifiuti liquidi non pericolosi per una potenzialità massima di 680 tonn/giorno e 248.200 tonn/anno. È ammesso il trattamento D8 e D9 dei rifiuti CER 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306 per una quantità massima complessiva di 248.200 tonn/anno;
2. operazione di stoccaggio D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per una capacità massima complessiva di 320 mc di rifiuti liquidi non pericolosi CER 161002, 190703, 020501, 020304, è ammesso lo stoccaggio (operazione D15) dei rifiuti CER 020109, 020301, 020303, 020701, 020702, 020703, 200304 e 200306 nell'ambito della capacità massima di 320 mc;
3. attività R3 dell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante digestione anaerobica alle condizioni di cui al punto 15.1.3 dell'All.1 al D.M. 186/2006;

art. 5) Le tipologie di rifiuti (codici CER) che possono essere accettate nel complesso IPPC in oggetto sono allegati al presente decreto;

I rifiuti sopra elencati dovranno avere un contenuto di inquinanti al di sotto dei valori di concentrazione

riportati nella tabella seguente:

Parametro	Concentrazione valore soglia [mg/l]	Parametro	Concentrazione valore soglia [mg/l]
COD_t	100.000	Cadmio	0,02
N_t	2.000	Cromo totale	4
NH_4	150	Cromo VI	0,2
P_t	40	Ferro	6
BOD_5	60.000	Mercurio	0,005
SST	3.500	Nichel	4
COD/BOD_5	3,5	Piombo	0,3
NO_3	50	Rame	0,4
Grassi e oli animali e vegetali	250	Selenio	0,03
Fenoli (C_6H_5OH)	3	Stagno	10
Tensioattivi	6	Zinco	1
Materiali grossolani	presenti	Cianuri	1
Boro	4	Cloro attivo libero	0,2
Solfati (SO_4)	1.400	Idrocarburi totali	8
Cloruri	1.200	Solventi organici aromatici	0,2
Solfuri	2	Solventi organici azotati	0,2
Solfiti	2	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	0,05
Alluminio	3	Pesticidi fosforati	0,10
Arsenico	0,5	pH	5,5-9,5 [-]

art. 6) Il Gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Punto emissione	Inquinante	Limite (mg/Nm^3)
E1	CO	150
	NO_x (*espresso come NO_2*)	300
	polveri	20
E2	H_2S	5
	Mercaptani	5
	COV	20
	NH_3	250
	Polveri	20
	Odori	200 u_E/m^3

art. 7) Il Gestore, per quanto riguarda lo scarico delle acque trattate dall'impianto di depurazione dei reflui e dei rifiuti liquidi nella fognatura consortile ASI è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui alla tabella 3 dell'All.5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in acque superficiali);

art. 8) Il presente decreto è subordinato al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza dei servizi ed indicate nei pareri sopra riportati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonché al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente decreto. In particolare, dalla data di notifica del presente provvedimento, dovranno essere osservate le prescrizioni relative all'applicazione delle migliori tecniche disponibili impartite dalle amministrazioni competenti a rilasciare parere in sede di conferenza dei servizi, nonché dalle prescrizioni di seguito riportate:

- ✓ Considerato che la falda acquifera si attesta a 2,3 m dal p.c. e che l'impianto si presenta attualmente in uno stato di usura dovuto all'età ed all'azione degli agenti atmosferici, il gestore, prima dell'avvio dei conferimenti dei rifiuti liquidi è onerato di verificare lo stato di integrità e la tenuta delle vasche, dandone comunicazione a questo Assessorato, ed eventualmente procedere alla manutenzione delle strutture impiantistiche con particolare attenzione ai sistemi di impermeabilizzazione.
- ✓ I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a preventiva analisi, registrata e conservata, finalizzata a stabilire l'ammissibilità del rifiuto stesso al trattamento in relazione al carico inquinante massimo consentito.
- ✓ Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro.

- ✓ Lo stoccaggio dei rifiuti nei silos in ingresso dovrà avvenire per tipologie omogenee. La miscelazione dei rifiuti liquidi nella vasca interrata in testa all'impianto dovrà essere effettuata in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili. In ogni caso non possono essere effettuate operazioni di miscelazione finalizzate a ridurre la concentrazione degli inquinanti per diluizione;
- ✓ I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (>80% p/p);
- ✓ Il committente è onerato di adottare tutte le misure per evitare le emissioni diffuse in fase di ricezione, scarico e trattamento dei rifiuti liquidi così come prescritto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali cloruro ferrico, soda caustica, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- ✓ Gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dovranno essere dotati di idonei filtri (es. filtri a carboni attivi) per il contenimento delle emissioni diffuse;
- ✓ I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti (fanghi) secondo le vigenti normative in materia;
- ✓ Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità;
- ✓ Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;
- ✓ Il committente dovrà dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti;
- ✓ Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. È inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS;

art. 9) Il Gestore dell'impianto è tenuto a provvedere ai seguenti adempimenti:

1. Comunicazione al Servizio 1 di questo Dipartimento, A.R.P.A. Sicilia, Provincia Regionale di Palermo, A.S.P. di Palermo e Comune di Termini Imerese delle date di inizio e di fine dei lavori di realizzazione delle opere previste in progetto;
2. Comunicazione alle suddette amministrazioni della data di inizio dei conferimenti;
3. Comunicazione con congruo anticipo alle preposte Autorità di vigilanza e controllo, rappresentate da A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento Provinciale di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia;
4. Assistenza alle suddette Autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
5. Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari;

art. 10) Prima dell'avvio dei conferimenti, A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento Provinciale di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo esamineranno la corretta esecuzione delle opere nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative;

art. 11) Il presente provvedimento sarà soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui al presente decreto si applicherà quanto previsto dalla vigente normativa,

art. 12) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 e dell'art.29 decies co.9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si

accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

art. 13) La Ditta proponente è onerata al pagamento delle somme relativa alla tariffa concernenti le attività istruttoria di cui all'art.1, comma 1, lett. A) e B) del D.M. 24/04/2008, previste dal comma 3 bis art.33 del D.lvo. 152/06, entro 30gg dalla emissione del presente decreto, le cui somme saranno calcolate secondo le modalità di cui agli art. 21 e 5 della L.R. 26/2012 pubblicata nella GURS n. 19 del 11/05/2012.

art. 14) Ai fini della determinazione della tariffa annua relativa all'attività di controllo di cui all'art.1, comma 1, lett. E) e F), la ditta è onerata al pagamento delle somme relative calcolate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24/04/2008.

art. 15) Le relative tariffe determinate come sopra saranno versate in conto entrata nel bilancio della Regione Siciliana al capitolato 1806 "tariffe dovute per l'istruttoria afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ", i cui originali delle relative quietanze distinte per tipologia dovranno essere inviate a questo Assessorato, al fine di garantire la prosecuzione degli iter istruttori di controllo.

art. 16) Il presente decreto ha validità cinque anni, con decorrenza a partire dalla data di emissione. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Gestore dovrà presentare apposita domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza;

art. 17) Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presento decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e per copia integrale sul sito internet di questo Assessorato, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;

art. 18) Il Gestore avrà cura di trasmettere al Servizio 1 DRA di questo Assessorato, copia del progetto esecutivo aggiornato secondo le prescrizioni sopra indicate, affinché possa essere messo a disposizione per la consultazione da parte del pubblico;

art. 19) Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento A.I.A.
(Arch. Gianfranco Cannova)

30 OTT. 2012

Il Dirigente Responsabile del Procedimento V.I.A.
(Ing. Giuseppe Latteo)

Il Dirigente Responsabile del Provvedimento
(Ing. Natale Zuccarello)

Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(Arch. Gianfranco Cannova)

Responsabile del Procedimento A.I.A. : Arch. Gianfranco Cannova - DRA - Servizio 1 - Plesso A - Piano 4 - Stanza 29 - Tel. 091.7077145
Responsabile del Procedimento V.I.A.: Ing. Giuseppe Latteo - DRA - Servizio 1 - Plesso A - Piano 4 - Stanza 17 - Tel. 091.7077088
Responsabile del Provvedimento: Ing. Natale Zuccarello - DRA - Servizio 1 - Plesso A - Piano 4 - Stanza 27 - Tel. 091.7077121

D.D.G. n. 683

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalla direttiva 2008/1/CE;

VISTO il D.Lgs. 18.02.2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto MATTM 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";

VISTO il D.D.G. n.598 del 30.10.2012 con il quale è stata rilasciata alla Ditta CIPRO GEST S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e art. 29 del D.Lgs 152/06, per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in C.da Canne Masche nella zona industriale di Termini Imerese (PA);

VISTA la nota della Società CIPRO GEST SrL del 14.11.2012 (prot. A.R.T.A. n. 63096 del 14.11.2012) con la quale ha eccepito le proprie osservazioni in merito al contenuto del D.D.G. n. 598 di cui sopra, chiedendone la rettifica;

RITENUTO di poter accogliere le osservazioni del Gestore trasmesse con la suddetta nota del 14.11.2012 (prot. A.R.T.A. n. 63096 del 14.11.2012) e di dover meglio chiarire a quale flusso di reflui si riferiscano i valori limite riportati nella tabella di cui all'art. 5 del suddetto D.D.G. n.598 del 30.10.2012;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

art. 1) Il presente decreto integra il D.D.G. n. 598 del 30/10/2012, e le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente Decreto;

art. 2) Nell'art. 5 del D.D.G. n. 598 del 30.10.2012 le parole "i rifiuti sopra elencati" sono così sostituite: "i reflui parzialmente trattati, prima della vasca di digestione aerobica del trattamento biologico,";

art. 3) Le tipologie di rifiuti (Codici CER) ammessi a trattamento D8 e D9 che possono essere accettate nel complesso IPPC in oggetto costituiscono allegato al D.D.G. n.598 di cui

(Arch. Gianfranco Cannova)

sopra;

Le tipologie di rifiuti (Codici CER) ammessi alle operazioni di stoccaggio D15 che possono essere accettate nel complesso IPPC in oggetto costituiscono allegato al D.D.G. n.598 di cui sopra;

art. 4) Il Gestore dovrà eseguire, prima dell'immissione dei rifiuti nella vasca di digestione anaerobica del trattamento biologico, un monitoraggio dei reflui parzialmente trattati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui alla tabella riportata nell'art. 5 del D.D.G. n. 598 del 30.10.2012. A tal fine il Gestore è onerato di presentare a questo Servizio e all'ARPA - Dipartimento di Palermo un aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo.

art. 5) Alla presente autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni.

Palermo lì,

5 DIC. 2012

Il Responsabile del Procedimento A.I.A.
(Arch. Gianfranco Cannova)

Il Dirigente Responsabile del Provvedimento
(Ing. Natale Zuccarello)

Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
(Arch. Gianfranco Cannova)